

N. R.G. 11528 \2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alfredo De Leonardis	Giudice
Claudia Gheri	Giudice

letto il ricorso depositato in data 30 luglio 2019 ;
all'esito della udienza del 4 giugno 2021 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h d.l. n. 18/2020 convertito in legge n.27\202 ;
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la documentazione allegata;
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

XXXXXXXXXX codice **CUI 05RQ07Y**, ID Vestanet **XXXXXXXXXX**), elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. NERI LIVIO dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

-è pakistano, di etnia Jatt, musulmano, è nato a Kund, in Kashmir, provincia di Bimbehr il 13 aprile 1972 ;

- ha la madre anziana e malate, un fratello e due sorelle che vivono a Kund, Kashmir. E' in contatto con loro;
- ha studiato diciannove anni, si è laureato all'università di Azad Jammu and Kashmir, poi ha fatto l'insegnante di matematica;
- durante l'università, negli anni '90, conosce rappresentanti di vari partiti politici, tra cui il capo del JKLF. Ammira molto la persona e condivide i valori e gli obiettivi del partito indipendentista del Kashmir tutto (riunificazione di parte indiana e pakistana e cinese);
- entra a far parte del partito JKLF ed il suo ruolo è quello di diffonderne il pensiero e fare proselitismo, è il referente a livello locale. Poi per due anni fa il presidente del distretto di Mirpur, e assume altre cariche di rilievo tra il 1990 e il 2000, partecipa a riunioni con rappresentanti del partito importanti. Dopo la laurea trova lavoro e continua a sostenere il partito perché conosce molte persone, a livello locale e senza cariche ufficiali. Nella scuola privata dove lavora non può fare politica;
- il 16 marzo 2018 molti membri del suo partito fanno una manifestazione contro le violenze che avvengono in Kashmir, le conseguenze del conflitto con l'Afghanistan e la polizia spara contro di loro perché alcuni contravvengono ad un ordine, ne feriscono otto;
- dal giorno dopo, per protesta JKLF organizza tante manifestazioni, cui partecipa anche lui;
- dopo qualche giorno, viene licenziato dalla scuola privata in cui insegnava in quel periodo, a Maripur. Il gruppo Jamat (o Dawa), ex Lashker E Taiba, aveva fatto pressione sulla scuola. La polizia, il governo locale e questo gruppo lo tenevano sotto controllo, ma lui non lo sapeva;
- torna a Kund, dove fonda una accademia. E' rispettato perché è il primo laureato del paese. Segue anche lì il JKLF, a livello locale;
- comincia a ricevere minacce di morte, attraverso abitanti del villaggio. Gli tirano biglietti in giardino, minacciano anche i suoi parenti affiliati al JKLF. Anche prima, durante il lungo periodo di attività politica aveva ricevuto minacce, ma mai di morte, come ora;
- il 18 aprile 2018 viene arrestato e torturato perché un membro di Jamat Ud Dawa lo aveva falsamente denunciato di far parte dei servizi segreti indiani;
- fa ricorso e dopo una settimana, viene liberato su cauzione pagata dal partito;
- nel ricorso chiede la revoca delle accuse mosse contro di lui. E' assistito da un avvocato;
- dopo tre mesi, non aveva alcun riscontro sul processo, l'avvocato rinuncia al mandato perché teme per la sua famiglia e gli dice che anche lui è in pericolo;
- il partito convoca una riunione e gli organizzano il viaggio per uscire dal paese perché è troppo in pericolo se rimane;
- lascia il suo paese in data 2.10.2018, partendo da Islamabad. Si imbarcava per la Turchia passava per l'Ucraina, arrivava in Italia e chiedeva protezione;
- il fratello gli ha detto che è arrivata una lettera del Tribunale, è ricercato dalla polizia;
- ora va a scuola di italiano, fa l'operaio, si sveglia alle 6, è molto duro e spera di tornare a fare il professore. Non avrebbe voluto lasciare il suo paese;

Allegava: certificati di origine del ricorrente (cittadinanza, residenza); lettera di licenziamento; denuncia contro il ricorrente; articolo Daily Roshanik del 19.4.2018 sull'arresto; documentazione dimissione ospedale; Daily Roshanik sulla sua scarcerazione 26.4.2018, contro denuncia del ricorrente, tessera JKLF; lettera di appartenenza a JKLF; laurea e documentazione universitaria e scolastica Kashmir; dichiarazione avvocato e mandato di arresto tribunale; lettera di assunzione,

frequenza corso di italiano; articoli di stampa locale attestanti gli scontri del 18 marzo e delle persone ferite e uccise. Rapporti di agenzie internazionali

La Commissione Territoriale, pur reputando credibile la provenienza del ricorrente, ha respinto la domanda evidenziando che la documentazione prodotta non è autentica per forma e contenuto. La Commissione, inoltre, non ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla attività politica perché raccontati, seppur con precisione dovuta al suo livello di istruzione, in maniera assolutamente impersonale, non come chi ha vissuto in prima linea esperienze politiche. Non credibili neppure gli elementi relativi al suo arresto, perché è in contraddizione con il fatto che dal 2000 non aveva incarichi ufficiali nel partito. Inoltre affermava che Bimbehr non è interessata da violenza indiscriminata in conflitto armato (EASO security situation 2018, ICG, *Revisiting Counter terrorism strategies in Pakistan* 2015) e che non vi erano i presupposti per la protezione speciale.

Con tempestivo ricorso XXXXXXXXXXXXX ha impugnato il diniego ribadendo i fatti come dichiarati in audizione. Contesta la valutazione della Commissione, che non ha motivato il rilevante punto sulla documentazione prodotta dal ricorrente, che sarebbe, tutta indistintamente, non autentica. Offre la esibizione di tutti gli originali. Contesta anche la argomentazione per cui non è credibile l'arresto perché dal 2000 non rivestiva ruoli ufficiali in quanto non necessariamente vengono arrestate solo persone che ricoprono ruoli di rilievo. Il semplice fatto di essere affiliato al partito rende pericoloso il suo ritorno in Pakistan, comunque è stato un rappresentante importante ed era figura di riferimento locale, anche dopo aver smesso di ricoprire cariche importanti. Inoltre, si era fatto notare nelle proteste dopo gli eventi del 18 marzo e per questo dopo quella data era diventato bersaglio della polizia e del gruppo fondamentalista. Inoltre, la Commissione non aveva adeguatamente considerato che il Kashmir è una delle zone più militarizzate e contese al mondo e dei conflitti negli ultimi settant'anni, che per molti Tribunali sono ragione di riconoscimento della protezione sussidiaria lettera c). Allegava, oltre a tutta la documentazione già prodotta in Commissione, una consistente serie di documenti sulla situazione in Kashmir, sulle violazioni dei diritti umani, sulla reazione del governo al terrorismo, sugli abusi da parte delle forze dell'ordine, sulla mancanza di giusto processo, sul conflitto. Allega poi anche documentazione lavorativa attestante l'integrazione in Italia. Concludeva chiedendo il riconoscimento dello *status* in quanto perseguitato politico, ovvero della protezione sussidiaria, dell'asilo costituzionale, e in caso di ritenuta inapplicabilità, sollevare eccezione di incostituzionalità dell'intero D.L. 113/2018 e segnatamente dell'art. 1 dello stesso per violazione artt. 77, secondo comma, 10, comma 3 Cost. e 117 Cost e riconoscere la protezione umanitaria, o in estremo subordine della protezione speciale. Domanda la fissazione di udienza per l'interrogatorio libero del ricorrente.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M. ,nonostante la rituale notifica del ricorso, nulla faceva pervenire.

Con le note di trattazione scritta, la difesa si richiamava alle conclusioni di cui al ricorso, allega giurisprudenza recente di merito che riconosce la protezione sussidiaria lettera c) a persone provenienti dal Kashmir ed aggiorna la situazione personale. In particolare riferisce che il ricorrente ha subito un intervento chirurgico ed ha dovuto lasciare il lavoro, ha poi intrapreso un altro lavoro come autotrasportatore (scadenza ottobre 2021).

In rito, il ricorrente ha fatto espressa istanza di essere sottoposto ad audizione.

L'audizione in giudizio del ricorrente non è sempre obbligatoria.

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetta "direttiva procedure) prevede il diritto al colloquio personale, quale estrinsecazione del principio del contraddittorio e declinazione del diritto di difesa, nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (articolo 14), vale a dire della procedura di primo grado, mentre lo stesso diritto non è attribuito nel giudizio avverso il provvedimento di rigetto (articolo 46).

In merito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha escluso che il diritto unionale attribuisce in termini assoluti il diritto all'audizione in giudizio: *«la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo»* (sentenza 26 luglio 2017, causa C-348/16, *Sacko*).

Dal canto suo, l'ordinamento giuridico italiano regola le ipotesi di obbligatorietà di celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti – non di comparizione personale delle parti (cfr. articoli 185, 420, 707 codice procedura civile, 4, comma 7, legge 1 dicembre 1970, n. 898) –, anziché di audizione del ricorrente (articolo 35-*bis*, commi 10 e 11, decreto legislativo n. 25/2008).

Nel caso di specie, l'udienza quale occasione per espletare attività difensiva, assertiva e probatoria, è stata celebrata nelle forme della trattazione scritta, sicché non risulta consumata lesione alcuna del diritto di difesa (articolo 24 Costituzione).

In negativo, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa indurre questo collegio a ritenere necessaria l'audizione ai fini della decisione della causa [articolo 35-*bis*, comma 11, lettera b), decreto legislativo n. 25/2008]. Inoltre, il ricorso non contiene elementi di fatto nuovi non allegati nel corso della procedura amministrativa di primo grado [articolo 35-*bis*, comma 11, lettera c), decreto legislativo n. 25/2008]. In ogni caso, il compendio probatorio acquisito comprende proprio il verbale delle dichiarazioni rese nel corso del colloquio innanzi alla commissione territoriale, in relazione al quale il ricorrente ha approntato le sue difese; il verbale è un documento che costituisce base sufficiente per fondare la decisione, come sancito nella sentenza "*Sacko*" sopra citata.

La vicenda narrata dal richiedente in via teorica evidenzia la sussistenza di un' persecuzione per motivi politici sia che si faccia riferimento all'appartenenza del ricorrente al partito JKLF sia che si faccia riferimento al suo possibile arresto per rispondere di un reato che non avrebbe commesso in quanto la falsa accusa sarebbe stata ideata dai suoi avversari politici.

Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova

fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8).

Tutto ciò premesso è noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (art. 3 D. Lgs. 251/2007).

Ebbene ritiene il Collegio, diversamente da quanto sostenuto apoditticamente dalla Commissione Territoriale, che non vi siano elementi per affermare che tutta la documentazione prodotta dal ricorrente non sia autentica. Né del resto la Commissione Territoriale, nel costituirsi in giudizio, ha replicato alle obiezioni a tale riguardo formulate dalla difesa del ricorrente.

Va poi disattesa dal Collegio anche l'opinione, pure apoditticamente contenuta nel diniego, circa la carenza di elementi personali nel narrato del ricorrente in merito alla sua appartenenza politica e la considerazione che tutti gli elementi di dettaglio forniti siano espressione della sua capacità dialettica stante il suo livello culturale elevato. Non è chiaro, peraltro, come abbiano potuto i membri della Commissione liquidare l' articolata narrazione del richiedente - che peraltro mai si è contraddetto ed ha fornito tutte le risposte alle domande postegli- come relative ad informazioni diverse da quelle che sarebbero " disponibili ad una persona che ha vissuto in prima linea la esperienza politica ". Infine non pare rilevante, ai fini della valutazione della richiesta di protezione per motivi politici la circostanza che il ricorrente non abbia più ricoperto incarichi ufficiali nel partito sin dal 2000 essendo, semmai, da verificare la credibilità del ricorrente in merito alla persecuzione subita a motivo della sua appartenenza politica dopo gli eventi del marzo del 2018. La persecuzione, infatti, non si rivolge necessariamente esclusivamente nei confronti delle personalità di spicco di un partito o nei confronti dei soggetti più esposti.

Ciò posto in applicazione dei criteri sopra enucleati ritiene il Collegio che il richiedente sia credibile avendo adeguatamente circostanziato la domanda ed avendo reso dichiarazioni coerenti, documentate e confortate dalle informazioni reperibili dai Report internazionali.

E' appena il caso di rilevare quindi che :

- il ricorrente è iscritto al JKFL, partito indipendentista del Kashmir, dal 1990, come è dimostrato documentalmente dalla tessere e dalla lettere di referenze prodotte in allegato al ricorso sub. docc.7,8,9 ed altresì dagli articoli di giornale (ved. sub. docc. 15 e 16) ;
 - ha minuziosamente riferito l'attività politica svolta ed in particolare chiarito che, negli ultimi anni, era diretta soprattutto alla divulgazione degli ideali del suo partito;
 - ha descritto con dettagli i luoghi in cui ha vissuto;
 - ha elencato le persone più importanti del partito, la storia e i problemi che devono affrontare;
 - ha riferito di aver partecipato anche a sit-in di fronte a Tribunali, commissariati e istituzioni pubbliche in generale ;
- ha narrato di aver continuato la propria attività di divulgazione degli ideali del partito fra i suoi studenti, ragion per cui è stato anche licenziato dal college per cui lavorava e ciò in quanto a partire dal 2018 vi era stata una recrudescenza dell'oppressione governativa (<https://freepresskashmir.com/2018/03/22/malik-condemns-killing-of-jklf-activist-in-pak-calls-for-judicial-probe/> <https://www.greaterkashmir.com/news/kashmir/jklf-demands-impartial-probe->

[intokilling- of-nadeem-butt-in-pakistan-administered-kashmir/](#)). Si tratta di una oppressione che è continuata nel tempo e perdura sino ad oggi. Infatti vengono riportati episodi di violazione dei diritti degli appartenenti al JKLF nel rapporto di Freedom House e della Commissione Diritti Umani citate: “Nel febbraio 2020, il Fronte indipendentista Jammu e Kashmir Liberation Front (JKLF) ha affermato la sua libertà di riunione organizzando manifestazioni nell'AJK per commemorare i leader uccisi dalla parte degli indiani, ma tre partecipanti a una delle manifestazioni sono stati feriti dalle forze indiane che hanno sparato attraverso il LoC.” Freedom House: Freedom in the World 2021 - Pakistani Kashmir, 3 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2052852.html> “Il 26 ottobre, la polizia ha represso una lunga marcia a Palandri e arrestati almeno 51 lavoratori di una fazione del Jammu e Kashmir Fronte di Liberazione (JKLF) guidato da Sardar Sagheer Khan. La marcia era in viaggio verso Islamabad per tenere un set-in davanti all'Assemblea nazionale contro la possibile fusione del Gilgit-Baltistan con il Pakistan.” HRCP – Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2020, 2021 http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/website-version-HRCP-AR-2020-5-8-21_removed.pdf “In precedenza, Ahmed aveva iniziato uno sciopero della fame il 14 agosto mentre il JKLF ha organizzato un sit-in per 52 ore chiedendo la rimozione della bandiera pakistana da una piazza intitolata all'ucciso leader del Kashmir Maqbool Butt. Ha posticipato il suo sciopero dopo che l'amministrazione locale aveva promesso di togliere la bandiera entro 48 ore, cosa che non hanno fatto. Ahmed dopo ha presentato una domanda al tribunale locale e poi ha attraversato il città in piazza e ha rimosso lui stesso la bandiera davanti alla telecamera.” HRCP – Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2020, 2021 http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/website-version-HRCP-AR-2020-5-8-21_removed.pdf

- ha subito una denuncia da parte di esponenti del movimento terroristico Jamat Ud Dawa¹, che è a stretto contatto con una parte degli ambienti governativi pakistani, a seguito del quale

Nel 2008 l'organizzazione veniva bandita, come riportato da La Repubblica: “Il governo ha deciso di bandire la potente organizzazione caritatevole islamica. Arrestato il leader storico. Con una decisione che potrebbe provocare reazioni anche assai pericolose, il governo del Pakistan ha messo fuorilegge l'organizzazione caritatevole islamica "Jamaat-ud-Dawa" e ha arrestato il suo leader storico, Hafiz Saed. La "JuD" è una "charity" potente e assai radicata in Pakistan, ma soprattutto da tempo era la copertura politica di "Lashkar-e-Taiba", l'"esercito dei puri" responsabile di atti di guerriglia e terrorismo nel Kashmir occupato dall'India, ma soprattutto organizzatore degli assalti di Mumbai in India che hanno fatto 180 morti. Prima di creare la Jamaat, Hafiz Saed aveva fondato proprio Lashkar-e-Taiba, da cui aveva dovuto allontanarsi ufficialmente quando l'organizzazione era stata dichiarata una struttura terroristica durante la presidenza del generale Musharraf. Ma proprio l'altroieri anche la Jamaat-ud-Dawa, assieme al suo fondatore Saed, è stata inserita lista nera dei gruppi terroristici internazionali dell'Onu: se non avesse fatto nulla contro la "JuD" il Pakistan sarebbe entrato in rotta di collisione non solo con l'India e con gli Stati Uniti, ma con tutta l'organizzazione la comunità internazionale. Il presidente Zardari ha anche fatto chiudere 9 sedi della charity, congelando i conti bancari del gruppo che in Pakistan è assai potente soprattutto nel campo dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria ai poveri La Repubblica, Nigro, novembre 2008, <https://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/esteri/india-attentato-3/arresti-jamaat/arresti-jamaat.html>

Sempre in Pakistan, un ordigno esploso nella città di Lahore, nella provincia del Punjab, avrebbe preso di mira un posto di blocco della polizia allestito vicino alla residenza del fondatore del gruppo militante Lashkar-e-Taiba (LeT), Hafiz Muhammad Saeed, imprigionato. **Tre persone sono rimaste uccise, compresi agenti di polizia e civili. Saeed è attualmente a capo della Jamaat-ud-Dawa (JuD)**, un'ala di beneficenza del LeT (Al Jazeera, 23 giugno 2021). **Il Pakistan ha designato il JuD come copertura per il gruppo militante e Saeed sta attualmente scontando 36 anni di reclusione** per aver finanziato attività militanti (Hindustan Times, 24 December 2020; Economic Times, 6 March 2019). ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project (Author), published by ReliefWeb: ACLED Regional Overview – South Asia and Afghanistan (19 - 25 June 2021), 30 June 2021 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ACLED%20Regional%20Overview%20%E2%80%93%20South%20Asia%20and%20Afghanistan%20%2819-25%20June%202021%29.pdf> (accessed on 14 January 2022) “L'associazione caritatevole pakistana Jamaat-uD-Dawa (JuD) ha lanciato il proprio partito politico. **Le Nazioni Unite considerano Jamaat-ud-Dawa affiliata al gruppo islamista del sud-est asiatico Lashkar-e-Taiba (LeT), il quale fu responsabile della strage di Mumbai del 2008, in cui morirono 164 persone.** Lashkar-e-Taiba fu fondata in Afghanistan, nel 1987, da Hafiz Saeed, Abdullah Azzam e Zafar Iqbal,

è stato arrestato e torturato (come provato da numerosi documenti, tra cui, mandato d'arresto (ved. sub. doc 14), articoli di giornale (ved. sub docc. 15 e 16) e documentazione medica (ved. sub. doc. 17);

- dalle Coi consultate dal collegio si evince che, come esattamente riferito dalla difesa del ricorrente, la sola diffusione di ideali contrari “*all’annessione del Kashmir al Pakistan*” oltre a essere vietata dalla Costituzione dell’Azad Kashmir (regione da cui il ricorrente proviene), viene spesso considerata come adesione ad attività di intelligence dello stato nemico dell’India e in quanto tale punita.

Alla luce di quanto sopra esposto è quindi indubbio che, a prescindere dalla possibilità che in caso di rimpatrio possa essere nuovamente arrestato e finire in carcere ed ivi subire nuove torture, certamente non potrebbe liberamente riprendere la sua attività politica e di proselitismo in quanto persistono le persecuzioni attuate dal governo del Pakistan nei confronti degli appartenenti JKLF. Sicchè deve ritenersi provato e fondato il timore di XXXXXXXXXX di essere perseguitato per ragioni politiche a prescindere dalla allegata possibilità di essere nuovamente arrestato per la finta accusa mossa a suo carico in caso di rimpatrio

Ad avviso del Collegio può, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto allo *status* di rifugiato in assenza di condizioni ostative segnalate dal PM o rilevate d’ufficio.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l’amministrazione statale, sicché l’applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell’amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce lo *status* di rifugiato a XXXXXXXXX X codice CUI XXXXXX, ID Vestanet XXXXXXXXX nato a Kund, in Kashmir (Pakistan) il 13 aprile 1972 ;

con il sostegno finanziario del leader di al-Qaeda, Osama Bin Laden. Secondo fonti attendibili, il suo quartier generale sarebbe a Muridke, vicino Lahore, nella provincia del Punjab, in Pakistan. Lashkar-e-Taiba, inoltre, gestisce alcuni campi di addestramento nella parte del Kashmir che ricade sotto l’amministrazione del Pakistan. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di liberare la porzione del Kashmir controllata dell’India, dove vorrebbe instaurare uno Stato Islamico per poi imporre il suo dominio su tutto il sud-est asiatico. Da quando, nel 1947, il Pakistan e l’India sono diventati indipendenti dall’Inghilterra, hanno combattuto quattro guerre – nel 1947, 1965, 1971 e 1999 – per via della disputa territoriale del Kashmir, rivendicato da entrambi i Paesi. **Data la tensione tra le due nazioni, molti studiosi sostengono che il Pakistan abbia appoggiato Lashkar-e-Taiba per danneggiare l’India, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile di numerosi attentati avvenuti in territorio indiano da parte del gruppo islamista.** [Al-Jazeera English](#) spiega che la decisione di lanciare il proprio partito politico da parte di Jamaat-un-Dawa costituisce una minaccia per l’India, giacché l’organizzazione vuole entrare a far parte della scena politica pakistana, acquisendo così molto più potere. Il leader di Jamaat-un-Dawa, Hafiz Muhammad Saeed, è stato inserito nella lista degli individui considerati terroristi dalle Nazioni Unite, mentre gli USA hanno affisso una taglia dal valore di 10 milioni di dollari sulla sua testa, dal 2012. **La polizia pakistana, dallo scorso gennaio, tiene Saeed agli arresti domiciliari nella città orientale di Lahore.** La sua detenzione, il primo agosto, è stata estesa per altri due mesi. **Il lancio del nuovo partito, chiamato Milli Muslim Leage (MML), è avvenuto lunedì 6 agosto, presso la capitale pakistana Islamabad, dove il capo Saifullah Khalis ha affermato di avere un’alta considerazione di Saeed.** Tuttavia, non è ancora chiara la posizione che il leader di Jamaat-un-Dawa potrebbe ricoprire all’interno del partito. [] **Il governo pakistano ha inserito Jamaat-un-Dawa nella lista delle organizzazioni terroristiche bandite dal Paese, e la tiene “sotto osservazione”. Dal 2015, infatti, è stata vietata l’apparizione mediatica di tale gruppo da tutti i canali di comunicazione pakistani. Lashkar-e-Taiba, invece, è stata designata un’organizzazione terroristica dal governo di Islamabad nel 2002.** La registrazione del nuovo partito potrebbe contribuire a fomentare le tensioni tra Pakistan e India, la quale ha sempre criticato il governo pakistano di essere troppo tollerante nei confronti di Lashkar-e-Taiba e delle altre organizzazioni a lei affiliate.” (Sicurezza Internazionale, PAKISTAN: JAMAAT-UD-DAWA LANCIA IL PROPRIO PARTITO POLITICO, [Sofia Cecinini](#) 8 agosto 2017, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/08/08/pakistan-jamaat-ud-dawa-lancia-il-proprio-partito-politico/>)

Nulla sulle spese.

Manda la Cancelleria per la notifica del presente decreto al ricorrente e la sua comunicazione al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 aprile 2022

Il Presidente est
dott.ssa Mariarosa Pipponzi